

Comune di Marsala



Aula Commissioni

In data mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 10:45 si è tenuta, presso la sala Aula Commissioni dell'ente Comune di Marsala, la riunione "**Terza Commissione - Seduta del 26-11-2025 - ore 10:30**" dell'organo Terza Commissione - Lavori Pubblici - Territorio e Ambiente - Riserve - Nettezza Urbana - Ecologia..

Presiede la seduta **Consigliere ORLANDO Leonardo**.

Viene rilevata dal sistema la presenza dei seguenti componenti:

Nome	Cognome	Ruolo	Presente	Assente	Delegante
Gabriele	DI PIETRA	Consigliere	✓		
Vito	MILAZZO	Consigliere		✓	
Pietro	CAVASINO	Consigliere	✓		
Gaspere	DI GIROLAMO	Assessore		✓	
Leonardo	ORLANDO	Consigliere	✓		
Vanessa	TITONE	Consigliere	✓		
Rosanna	GENNA	Consigliere		✓	
Giancarlo	BONOMO	Consigliere	✓		
Flavio Salvatore	COPPOLA	Consigliere	✓		
Antonio	VINCI	Consigliere		✓	
Gaspere	PASSALACQUA	Consigliere		✓	

Alle ore 10:45, si unisce alla seduta **Amministrativo Commissione Segretario**.

Sul punto, prende la parola **Consigliere Leonardo ORLANDO** che dichiara:

"Buongiorno, questa è la terza commissione lavori pubblici, chiedo al segretario della commissione, il dottor Giancarlo Marino, di chiamare l'appello dei presenti."

Prende la parola **Amministrativo Commissione Segretario**:

"Grazie Vicepresidente Orlando, verifichiamo la presenza del numero legale."

Milazzo Vito assente, Orlando Leonardo presente, Di Pietra Gabriele presente, Cavasino Pietro presente, Coppola Flavio presente, Di Girolamo Gaspere assente, Gennaro Sanna presente, Bonomo Giancarlo presente, Passaracqua Gaspere assente, Titone Vanessa presente, Vinci Antonio assente, presente."

"Quindi 8 consiglieri su 11 presenti, raggiunto il numero legale, la seduta è valida e sono le ore 10 e 46 minuti."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Leonardo ORLANDO** che dichiara:

"Grazie segretario."

Allora noi abbiamo come punto all'ordine del giorno l'approvazione del nuovo regolamento del servizio idico integrato ed il regolamento comunale per la fornitura sostitutiva di acqua potabile a mezzo autobotta, protocollo numero 316 del 14 10 2025."

Interviene quindi **Consigliere Leonardo ORLANDO**:

"Diamo lettura adesso degli articoli rimanenti al"

Sul punto, prende la parola **Consigliere Leonardo ORLANDO** che dichiara:

"presente regolamento Il Presidente aveva letto l'articolo 80 corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione delle acque e refluo assimilate a quelle domestiche.

Il volume fatturato sarà ottenuto moltiplicando il volume monetario per i giorni naturali e consecutivi del periodo di fatturazione, eravamo rimasti che doveva leggere la tabella 1 legata al presente regolamento, la tabella 1 è volumi forfettari per la determinazione dei corrispettivi delle utenze assimilate e domestiche, è divisa per settori e per volumi, numero 1 cura della persona 400 litri al giorno, numero 2 ristorazione 2.000 litri al giorno, numero 3 bar 1.000 litri al giorno, numero 4 commercio di piccola distribuzione 100 litri al giorno, numero 5 commercio grande di distribuzione 1.000 litri al giorno, numero 6 attività di servizio 100 litri al giorno, No questa è per scaricare perché siamo sulla parte delle fognature perché il regolamento prevede anche un contatore per lo scarico.

il file...

un attimo che trovo dove ho messo..."

Alle ore 10:52, si unisce alla seduta **Consigliere Antonio VINCI**.

Interviene quindi **Consigliere Leonardo ORLANDO**:

"è arrivato adesso in aula il collega Gaspare Passalacqua del Torrino per gli amici alle ore 10.55."

Alle ore 10:56, si unisce alla seduta **Consigliere Gaspare PASSALACQUA**.

Sul punto, prende la parola **Consigliere Leonardo ORLANDO** che dichiara:

"Il collega Vito Milazzo da Marsala, Presidente della Commissione, ha avuto modo di sentire l'architetto geometra Gasper Zichittella che è colui che ha redatto il regolamento.

e perciò ora ci informerà il Presidente perché avevamo chiesto la presenza in aula in commissione dell'architetto, dell'assessore, del dirigente magari per capire la bontà di questo regolamento e la finalità.

Adesso io in presenza del Presidente Finisco di leggere la tabella per rispetto del Presidente Milazzo e poi gli do la parola a lui.

Eravamo arrivati al punto 8, attività agricole, artigianali e industriali da 6 a 15 addetti, 700 litri al giorno.

Punto 9, attività agricole, artigianali e industriali da 16 a 50 addetti, 2000 litri al giorno.

Il punto 10, attività agricola, artigianale, industriale, oltre 50 addetti, 4.000 litri al giorno, 11 teatri, 500 litri al giorno.

12 cinema e sala singola, discoteche e sala giochi 1.000 litri al giorno, 13 cinema multisala, qui ne abbiamo tanti, 4.500 litri al giorno, 14 edifici pubblici quali istituti scolastici, asili, oratori, 1.000 litri al giorno, 15 edifici pubblici quali municipi, biblioteche, centri scientifici, caserme, forzate di pubblica sicurezza 500 litri al giorno, 16 caserme militari da valutare in base al numero degli addetti, non c'è previsto lo scarico, 17 case di cura e case di riposo 20.000 litri al giorno, 18 ospedali 150.000 litri al giorno, 19 alberghi hotel b&b fino a 10 camere 2.000 litri al giorno, 20 alberghi hotel b&b da 10 a 20 camere 3.500 litri al giorno, 21 alberghi, hotel, bnb, oltre 20 camere, 5.000 litri al giorno.

Adesso io giusto e doveroso che lasci la presidenza all'avvocato Vito Milazzo."

Interviene quindi **Amministrativo Commissione Segretario**:

"E aggiungo io consigliere Orlando che è entrato per inserirlo al verbale alle"

Alle ore 10:58, lascia la seduta **Consigliere Leonardo ORLANDO**.

Alle ore 10:58, si unisce alla seduta **Consigliere Vito MILAZZO**.

Alle ore 10:58, si unisce alla seduta **Consigliere Leonardo ORLANDO**.

Interviene **Consigliere Vito MILAZZO**:

"ore 10.57 Prima di proseguire..."

Alle ore 10:59, subentra come Presidente Consigliere Vito MILAZZO.

Interviene **Amministrativo Commissione Segretario**:

"Perfetto Presidente, diamo atto, non l'ho fatto prima, che la consigliera Rosanna Genna è presente con scheda ospite perché ha dimenticato il proprio tesserino, comunque è regolarmente presente sin dalle 10.46."

Interviene **Consigliere Vito MILAZZO**:

"Colleghi, l'avevo forse già detto nella precedente seduta però c'erano diversi colleghi che erano assenti, con Gaspare Zichittella che è uno dei firmatari della proposta su questo regolamento come parte tecnica siamo rimasti che è terminata la lettura, siamo quasi alla fine perché poi siamo all'articolo 80 arriviamo a 105 forse perché poi ci sono la parte finale, tutta una serie di disposizioni finali e allegati che sono molto tecnici sulle infrastrutture come vengono realizzate."

Siamo rimasti con Zichittella che provvediamo, terminata la lettura, a fare una nota con l'elenco di tutti gli argomenti dove si richiedono gli approfondimenti."

Dopodiché immediatamente nella stessa seduta in cui stileremo la nota invitiamo Zichitella per la seduta successiva che già sarà informato preventivamente con questa nota degli argomenti su cui la Commissione richiede di avere maggiori chiarimenti premesso che ovviamente poi si aprirà una discussione e possono entrare anche nella discussione altri argomenti che magari sono sfuggiti o emergeranno dal confronto."

Il cronoprogramma è questo, noi oggi provvediamo già alla convocazione della Commissione per il mese di dicembre per completare questo lavoro e ricordo alla Commissione che noi una volta avuti gli atti che avevamo richiesto al settore SPL per quanto riguarda il famoso contratto di appalto sui rifiuti non abbiamo più avuto il confronto finale con gli uffici, l'avevamo chiesto, abbiamo provato a contattare gli uffici, inizialmente non hanno dato riscontro, poi è subentrato questo regolamento che era abbastanza corposo quindi ci siamo portati avanti su questo regolamento però dobbiamo completare necessariamente entro dicembre fare questo confronto finale con la dirigenza del settore SPL e con l'ingegnere Alcamo, quindi provvederemo anche a convocare una seduta per discutere di questo."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Vito MILAZZO** che dichiara:

"Nel confronto con gli uffici invideremo anche la parte politica, si stava discutendo dell'annuncio che c'è stato in questi giorni circa la proroga del contratto su rifiuti che è in scadenza e quindi è una proroga che noi stessi avevamo compreso che si arrivasse a questo perché comunque non c'erano stati gli atti necessari in questi mesi, non ci sono state quelle attività necessarie ad arrivare alla stipula di un nuovo contratto."

Quindi chiederemo anche a Tumbarello cosa ha portato a questa proroga poi effettiva e se davvero si paventa di una proroga di un anno, tra l'altro da quello che si legge con ulteriori servizi che verrebbero affidati all'impresa."

Siamo al titolo undicesimo, scarichi di acqua e reflui industriali e artigianali, articolo 81, disciplina degli scarichi di acqua e reflui industriali e artigianali."

Tutti gli scarichi di acqua e reflui industriali e artigianali in rete fognare pubblica devono essere preventivamente autorizzati a rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla tabella 3 e 3A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152 del 2006."

Il gestore, in via transitoria e fino all'adeguamento delle infrastrutture, ha la facoltà di richiedere limiti di emissione più restrittivi in relazione allo stato di fatto del sistema fognario e depurativo."

Il gestore e l'autorità competente per il controllo sono autorizzati ad effettuare pone un limite anche diverso, il gestore quadrice in via transitoria e fino all'adeguamento delle infrastrutture ha la facoltà di chiedere limiti di emissione più restrittivi in relazione allo stato di fatto del sistema fognario e depurativo."

Il gestore e l'autorità competente per il controllo sono autorizzati ad effettuare tutte le ispezioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi e essi possono richiedere che scarichi parziali

contenenti le sostanze di cui la tabella 5 e l'allegato 5 subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

I valori limiti di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente regolamento.

Il gestore, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento di lavaggio, ovvero di impecate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di quella tabella 5 dell'allegato 5.

Eventuali deroghe ai valori dei limiti di emissioni previste, tabella 5, allegato 5, del decreto legislativo 152 del 2006.

Eventuali deroga ai valori limite di emissione previsti, limitate nel tempo e con la prescrizione di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5 della parte terza dell'ecreto legislativo 152 del 2006, possono essere concesse dal gestore per categorie specifiche di acqua e reflue industriali sulla base delle caratteristiche dell'impianto di depurazione e con modalità tali da assicurare rispetto della disciplina degli scarichi di acqua e reflue urbane definita dal Decreto Legislativo 152 del 2006 e dalle Regioni.

Il gestore potrà in tal caso imporre l'adozione di dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richiedere analisi periodiche degli scarichi di acqua e ref industriali.

Per gli stabilimenti industriali e artigianali di cui la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, da cui deriva uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e quantitativamente diverse da quelle allo scarico precedente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al gestore, il quale, verificata la compatibilità dello scarico con la rete fognaria, può adottare provvedimenti che si ritengono rendere eventualmente necessari.

Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento, qualità e quantità delle acque da parte del gestore e dell'autorità competente per il controllo.

Il campionamento degli scarichi di acque e refe industriali che recapitano il rete fognare salvo quanto sottostabilito si intende effettuata subito a monte dal punto di immissione nella rete fognare stessa.

per le acque refluendustriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5, il punto di campionamento allo scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dello scarico o dall'impianto di trattamento che serve allo stabilimento medesimo.

Il gestore può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

L'autorità competente al controllo e il gestore quale autorità preposta al controllo di quell'articolo 128,3 del decreto legislativo 152,2 del decreto legislativo 152 del 2006 verificano l'osservanza dei limiti di emissione della tabella dell'allegato 5 alla parte terza o delle corrispondenti tabelle definite dalle regioni e dalle norme del presente regolamento e si riservano la facoltà di dettare le prescrizioni che ritengono più opportune per garantire il buon funzionamento della fognatura pubblica e degli impianti di depurazione, la salvaguardia e la sicurezza degli operatori addetti alla gestione della salute pubblica e dell'ambiente.

In particolare il gestore si riserva la facoltà di imporre limiti quantitativi sulle acque e refe industriali scaricate in fognatura.

Acque di raffreddamento, articolo 82.

Le acque di raffreddamento devono, ove tecnicamente possibile non eccessivamente oneroso, essere riciclate o riutilizzate ai fini del risparmio della risorsa idrica, lo scarico delle acque reflu di raffreddamento non contaminate, nel caso di fognature separate dovrà avvenire esclusivamente nelle condotte di acqua bianca e, se del caso, mediante l'adozione di sistemi di riciclo o riutilizzo delle acque, ad esempio mediante gruppi frigo, torri di raffreddamento o particolari accorgimenti tecnici e comunque nel rispetto del disciplinare della specifica concessione di derivazione.

Articolo 83 scarichi di acque nere e saponate.

Le acque e refle nere e saponate provenienti da stabilimenti industriali sono raccolte in modo separato da tutte le altre acque e refle provenienti dallo stabilimento e convogliate nella fognatura direttamente senza pretrattamenti salvo vasche condensa grassi sulle acque provenienti da menze, cucine ecc.

Il gestore, in via transitoria, in situazioni particolari e fino all'adeguamento delle infrastrutture si riserva il diritto di imporre specifici trattamenti a fine del buon funzionamento della rete fognaria e del rispetto ambientale.

Articolo 84 scarichi di acque di prima pioggia o di dilavamento di aree esterne.

Gli scarichi delle acque di prima pioggia o di dilavamento di aree esterne di stabilimento industriale nel quale vi sia il rischio di deposizione di sostanze inquinanti sulle superfici impermeabili adibite allo svolgimento delle attività produttive devono essere trattati in conformità alla normativa nazionale e regionale vigenti.

Domanda di allacciamento per lo scarico di acqua e ref industriali.

Titolari di scarichi di acqua e ref industriali devono allacciarsi alla pubblica fognatura presentando domande al gestore o all'ente competente nei casi disciplinati dal DPR numero 59 del 2013, procedura AWA e dal titolo terzo bis parte terza del decreto legislativo 152 del 2006, procedura AIA.

La domanda di allacciamento in tutti i casi deve essere presentata secondo le modalità previste dalla modulistica predisposta dal gestore, integrata nei casi di AUA e di AIA dalla modulistica presente sulle piattaforme informatiche e servizio dei swap.

I diritti di istruttore e l'eventuale contributo di allacciamento sono a carico del richiedente, il gestore applica i diritti di istruttore e il contributo di allacciamento previsti dal tariffario per le prestazioni e i servizi resi all'utenza, che il richiedente è tenuto a pagare anche quale condizione di procedibilità della domanda.

Nei casi di scarico industriale non soggetto ad AUA o ad AIA, la comunicazione di approvazione del progetto delle opere interne viene effettuata dal gestore entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte del richiedente.

Eventuali integrazioni richieste dal gestore comportano la sospensione dei termini, nei casi di cui al precedente punto ad opere completate dovrà essere trasmessa apposita dichiarazione del progettista attestante alla rispondenza delle opere realizzate dal progetto approvato al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico di cui al seguente articolo 87, nei casi di scarichi soggetti ad acqua o ad aia, Le tempistiche di autorizzazione sono quelle previste dal DPR numero 59 del 2013 per quanto riguarda l'acqua e dal titolo terzo bis parte terza del decreto legislativo 152 del 2006 per quanto riguarda le procedure AIA e dalla legge 241 del 1990 procedure di approvazione coinvolgenti più enti.

Articolo 86 domanda di autorizzazione allo scarico.

Tutti gli scarichi di acqua e reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati, la domanda deve essere presentata al gestore del servizio idrico integrato o all'ente competente nei casi disciplinati dal DPR, sempre procedure AWA e AIA, comunque in tutti i casi secondo quanto previsto dalla modulistica predisposta al gestore integrata nei casi di AIA e AWA dalla modulistica presente sulla piattaforma SWAP.

Nel caso di scarichi contenenti le sostanze di quella tabella 3A e 5 dell'allegato 5 della parte terza, del decreto legislativo 152 del 2006 la domanda di autorizzazione deve altresì indicare la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione, la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui ha le medesime tabelle, ovvero la presenza di tale sostanza nello scarico.

La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative e giornaliere per il numero massimo di giorni lavorativi.

Ci fa bisogno orario di acquedotto per ogni specifico e il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

Per i nuovi allacciamenti la domanda di autorizzazione allo scarico può essere presentata contestualmente alla richiesta di allacciamento di cui all'articolo precedente.

Scusate, che cambia tra domanda di allacciamento e domanda di autorizzazione? Una domanda per allacciarsi, poi per essere autorizzata a scaricare, sono due procedure diverse, ma unica"

Sul punto, prende la parola **Consigliere Vito MILAZZO** che dichiara:

"o no?"

A questo punto, interviene **Consigliere Vito MILAZZO**:

"quindi il gestore Articolo 87.

Rilascio e rinnovo."

A questo punto, interviene **Amministrativo Commissione Segretario:**

"e chiede di intervenire il consigliere Leonardo Orlando."

Interviene quindi **Consigliere Leonardo ORLANDO:**

"Io intervengo per lettura, per dare il cambio al Presidente.

Articolo 87, rilascio il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriale in pubblica fognatura.

Per tutte le domande presentate in data successiva al 13.6.2013 e rientrate nella casistica del comma 1 dell'articolo 1 DPR 59-2013 vengono rilasciate sotto forma di autorizzazione unica ambientale, AWA.

Ai sensi del DPR 59-2013 articolo 2 dello sportello unico per le attività produttive SUAP che recepisce il titolo autorizzativo del gestore del servizio idrico integrato.

e saranno validità di 15 anni, almeno 6 mesi prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo.

L'articolo 87 rilascia il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

decreto legislativo 152 del 2006, esse avranno validità di 15 anni almeno sei mesi prima della scadenza deve essere rinnovato, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione rispetto della prescrizione contenuta nella precedente autorizzazione fino all'autorizzazione di un nuovo Provvedimento.

Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui è l'articolo 108 del decreto legislativo 152 del 2006, il rinnovo deve essere rilasciato in modo espresso entro non oltre sei mesi dalla data di scadenza.

Trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Autorizzazione rilasciata."

Prende la parola **Consigliere Vito MILAZZO:**

"L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico dove uno o più stabilimenti conferiscano tramite condotta ad un terzo soggetto titolare dello scarico le acque e reflue provenienti dalla loro attività oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per effettuare in comune dello scarico delle acque e reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare lo scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando la responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 152.

nel caso di variazione del nominativo del titolare rappresentante questi dovranno immediata notizia al SUAB.

L'autorizzazione rilasciata si intende riferita all'insediamento così come definito L'autorizzazione rilasciata si intende riferita all'insediamento così come definito nella domanda di autorizzazione dello scarico delle acque reflue nella fognatura e non può essere ritenuta valida qualora subentri una variazione rispetto alla situazione nota al gestore.

Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al gestore il quale può verificarne la compatibilità dello scarico alle reti fognarie.

Nei casi esclusi dal comma 1 articolo 1 del DPR 59 del 2013 non rientranti in quanto previsto dal titolo terzo bis parte terza del decreto legislativo del 2006, l'autorizzazione dello scarico del refluo industriale emessa dal gestore del servizio idrico integrato, essa a validità di 4 anni, un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente autorizzazione fino all'adozione di nuovo provvedimento se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui è l'articolo 108 del decreto legislativo 152 del 2006, il rinnovo deve essere rilasciato in modo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione del rispetto alle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di quell'articolo 108 il rinnovo deve essere lasciato in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza trascorso inutilmente dalle termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente."

Interviene quindi **Consigliere Vito MILAZZO**:

"è vietato immettere nella pubblica fognatura articolo 88, sostanze che possono determinare danni alle infrastrutture fognare, agli addetti alla manutenzione e all'impianto di depurazione.

Il gestore può stabilire eventuali prescrizioni specifiche per i singoli insediamenti industriali atte a rispettare i limiti di emissioni stabiliti dall'autorizzazione allo scarico.

Gli scarichi di acqua e reflue industriali sono autorizzati al recapito nella pubblica fognatura previa verifica da parte del gestore del rispetto dei valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente, fermo restando l'interrogabilità dei valori limiti di emissione per le sostanze di cui i punti vengono segnati tutti i punti della tabella 5 dell'allegato 5, sempre del decreto legislativo 152 del 2006 e purché sia garantito che lo scarico finale alla fognatura avvale dell'impianto di depurazione rispetto ai limiti di cui è la tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza.

o quelli più restrittivi stabiliti nell'autorizzazione allo scarico delle acque al reflue urbane o quelli stabiliti alla regione.

Il gestore può adottare limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quelli indicati dalla stessa tabella terza dell'allegato 5 della parte terza.

Il gestore potrà in via transitoria fino all'adeguamento dell'infrastruttura richiedere rispetto di limiti di emissione più restrittivi rispetto alla tabella terza qualora le caratteristiche del sistema di trattamento finale richiedano tali accorgimenti ai fini della salvaguardia del corpo ricettore.

Per le sostanze indicate nella tabella 3A, le autorizzazioni industriali Quale ti serve però? Domanda? Rilascia allora, ok, prescrizione.

Scusa, ho una foto da mandare.

No, no, parla così, e ci dice, non molestami, perché ci rischia di fare una scuola che qua non riesci a uscire."

Prende la parola **Consigliere Vito MILAZZO**:

"Amore dai, non ci pensare, le sostanze indicate, le sostanze indicate, tipo Cicerone..."

A questo punto, interviene **Consigliere Vito MILAZZO**:

"Per le sostanze indicate nella tabella 3A dell'allegato 5, le autorizzazioni stabiliscono la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico.

Esce alle ore 11.33 il collega di Pietra.

per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante, cioè per materia prima o per unità di prodotto in conformità con quanto indicato nella stessa tabella esente dell'articolo 108.

Le acque e il reflue industriali devono essere raccolte da canalizzazioni interne allo stabilimento, separate da ogni altra canalizzazione e dotate ciascuna di un pozzetto di controllo di agevole accessibilità assunto quale punto per il campionamento degli scarichi da parte dell'autorità preposta al controllo, in particolare Le reti interne di nuova realizzazione a servizio di stabilimento industriale devono essere realizzate con linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo.

Le acque utilizzate per scopo geotermico, di scambio termico o le acque meteoriche di rilevamento.

In caso di dimostrata impossibilità tecnica in caso di dimostrata impossibilità tecnica, adeguatamente documentata a convogliare al recettore finale separatamente le diverse acque di scarico, queste possono essere convogliate tramite un unico scarico comune purché siano predisposti i doni punti di campionamento da realizzarsi immediatamente a monte del punto di confluenza in conformità alle indicazioni.

Le acque al reflue industriali sono eventualmente sottoposte ai doni per trattamenti o trattamenti al fine del rispetto dei valori limiti di emissione, delle norme e delle prescrizioni previste dal Regolamento.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui è la tabella 5 del legato 5, il controllo in automatico nonché le modalità di gestione

degli stessi e di conservazione dei risultati.

I titolari di scarichi di ACRF industriali devono comunicare al gestore Le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi di acqua a rete fognaria ammesso in fognatura nonché la quantità di acqua prelevata nell'autorizzazione dello scarico, utilizzando la modulistica predisposta al gestore.

A tal fine, nei casi di approvvigionamento autonomo, dovrà essere installato apposito misuratore o misuratore di portata prima dell'immissione delle acque a rete fognaria.

Il gestore potrà consentire in alternativa la misura dei volumi approvvigionati previ a installazione di misuratore in ingresso eseguita dal gestore stesso su predisposizione, a cura e spesa dell'utente.

L'utente dovrà sempre consentire al personale del gestore l'effettuazione delle misure e delle verifiche necessarie, i titolari di scariche di acqua e reflui industriali sono tenuti alla presentazione di specifici referti analitici di autocontrollo sottoscritti da professionisti abilitati a riportare i parametri caratteristici dello scarico con le modalità nel rispetto delle scadenze prescritte nell'autorizzazione dello scarico.

Il gestore si riserva la facoltà di effettuare analisi di controllo delle acque e reflui industriali di cui è l'autorizzazione dello scarico con oneri a carico del titolare e dell'autorizzazione la stessa.

Non possono essere comunque scaricati e messi in rete fognaria alle sostanze di cui al precedente articolo 66.

Leggiamo l'ultimo, il DINIEGO.

DINIEGO dell'autorizzazione allo scarico.

Il gestore si riserva la facoltà di negare il rilascio o il rinnovo all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura o di esprimere parere negativo in regime di struttura, di acqua o di aria qualora la documentazione legata alla domanda di scarico risulti incompleta o evidenzii particolari condizioni di motivata inaccettabilità o quando non siano realizzate a regola d'arte le opere imposte secondo le norme tecniche previste dal titolo XII.

L'autorizzazione verrà rilasciata qualora il richiedente provveda ad integrare o modificare la documentazione richiesta o ottemperi alle prescrizioni imposte dal gestore.

L'autorizzazione allo scarico o il titolo autorizzativo per l'emissione di acqua o aria in via transitoria in situazioni particolari e fino all'adeguamento delle infrastrutture possono essere negati se il gestore verifica che il sistema di trattamento finale non ha le caratteristiche al trattamento dei reflui per cui viene richiesta l'autorizzazione allo scarico.

Leggiamo l'ultimo articolo del titolo, articolo 90.

Corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione delle acque e reflui industriali.

L'applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione delle acque e reflui industriali rispetta al gestore.

I corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione sono determinati in applicazione del metodo di calcolo previsto dalla deliberazione arera numero 665 del 2017 sulla base dei volumi dei reflui scaricati accertati dal gestore mediante lettura del misuratore di portata ovvero del volume dichiarato dal titolare allo scarico in sede di denuncia annuale o dell'utenza industriale alimentata dal provveggimento idrico autonomo sia sprovvista di misuratore di portata allo scarico e della questo dobbiamo segnare e della qualità.

A fini della quantificazione dei volumi scaricati, qualora risulti in assenza specifici strumenti di misura e registrazione delle portate di scarico autorizzati e controllati dal gestore, il volume verrà assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che dà luogo alla produzione del reflow.

Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acqua e reflui domestiche assimilabili acqua e reflui industriali, qualora non sia possibile determinare in modo certo la quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà il corrispettivo più elevato sull'intero volume scaricato.

La stima dei volumi di acque e reflui meteoriche di dilavamento da soggettare a pagamento in assenza di strumenti di misura effettuata per gli insediamenti con trattamento in continuo moltiplicando la superficie di dilavamento per l'altezza di prima pioggia, 5 mm, per il numero di eventi piovosi medi in un anno assunto pari a 40.

Per gli insediamenti industriali dotati di vasca di prima pioggia il volume di acqua e reflui meteoriche di dilavamento da

soggettare a pagamento in assenza di strumenti di misura è effettuato moltiplicando il volume netto della vasca di prima pioggia per il numero di eventi piovosi medi in un anno assunti sempre a 40.

Le tariffe unitarie per i servizi di fognatura e depurazione delle acque e refe industriali sono proposti dall'ente di governo d'ambito ed approvati dalla Rera.

Abbiamo completato il titolo undicesimo La prossima volta proseguiamo dal titolo dodicesimo, norme tecniche costruttive.

Siamo quasi alla fine, dopo di che procediamo a stilare la nota da inviare agli uffici per i chiarimenti.

Per il momento alle ore 11.40 la commissione"

Alle ore 11:32, lascia la seduta **Consigliere Gabriele DI PIETRA**.

Alle ore 11:40, lascia la seduta **Consigliere Vanessa TITONE**.

La seduta termina alle 11:41.